

Addì, 15 marzo 2006

tra

Assomarmi, assistita da Confindustria

e

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

è stata convenuta la seguente disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei.

L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a ventinove. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i diciassette anni di età e siano in possesso di qualifica professionale ai sensi della Legge 28 Marzo n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere stipulato per i lavori a cottimo.

Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra le parti (azienda e lavoratore), nel quale deve essere indicato: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato; il piano formativo individuale.

La formazione si realizza tramite partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda tenuto conto delle capacità formative in azienda e di quelle dei soggetti esterni; la formazione esterna deve essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti.

Il Comitato Paritetico Nazionale di cui al vigente ccnl effettuerà un monitoraggio periodico dell'andamento dell'apprendistato nel comparto, attraverso la raccolta di dati ed elementi conoscitivi.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati, quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrato nei livelli E), D), C) e superiori e per tutte le relative mansioni.

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti: che si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro indeterminato.

*[Handwritten signature]*

*Generale Luzzi*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il periodo di prova degli apprendisti sarà pari a quanto previsto dal vigente c.c.n.l. per il livello di destinazione finale.

Durante tale periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano al fine del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè si riferiscano alla stessa attività e non separati da interruzioni superiori a 12 mesi.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata.

In caso di risoluzione di rapporto, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti, le attività per le quali sono stati effettuati e le ore e le modalità della formazione ricevuta.

La durata dell'apprendistato è pari a: 24 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrare nei livelli E e D); 34 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrare al livello C); 46 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrare ai livelli B) ed A); 52 mesi per le qualifiche inquadrare a livello AS.

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella prevista dal vigente c.c.n.l., esclusi gli scatti di anzianità, per il livello iniziale di inquadramento per metà del periodo di apprendistato. Nella seconda metà, l'inquadramento e la retribuzione, esclusi sempre gli scatti di anzianità, saranno inferiori di un livello rispetto a quello di destinazione.

La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare -per effetto delle minori trattenute contributive- la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato -continuando a godere per un periodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo - non potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Nel caso di erogazione di premio di risultato, per gli apprendisti sarà riconosciuto il 50% di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello.

Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, resta confermato che le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto agli artt. 68, 69 della "parte seconda - norme operai".

Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente ccnl in quanto applicabili.

L'istituto dell'apprendistato professionalizzante è agibile dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Cavallotti", "Gasperini", and "Mozzani".]*

## FORMAZIONE

I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

Al fine di integrare le deliberazioni regionali con profili più specifici per il settore, ovvero per definire i profili medesimi per le aree regionali ove questi non siano stati identificati, le parti si danno reciproco impegno di trasmettere, alle competenti strutture delle parti firmatarie della presente intesa a livello regionale, le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza che verranno definiti nell'ambito delle attività del Comitato Paritetico Nazionale. A tal fine il primo incontro tra le parti sarà effettuato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite, salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore in casi specifici.

I programmi formativi possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda da parte delle imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite;
- locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa.

In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.

All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.

Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al DM 28/02/2000 n. 22.

## PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il Piano Formativo Individuale (PFI), da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'P. B.', 'M.', and 'B.M.']*

Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonchè il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

Il percorso formativo dovrà prevedere un periodo congruo di formazione teorica e uno di formazione pratica; inoltre al personale interessato alla formazione verrà rilasciato un libretto formativo individuale secondo lo schema predisposto dal Comitato Paritetico Nazionale.

Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione formalizzata dall'impresa, dal tutor, dal lavoratore in contratto di apprendistato professionalizzante.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Assomarmi, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione congiunta e per le conseguenti armonizzazioni.

Roberto Serri

Piero Levy

Luigi Cobelli - BM

Giuseppe Luzzi

Alcibiade - M. De

Piero AA

Roberto Serri

AM

[Signature]

[Signature]